

Direzione contenuti audiovisivi
*Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico
radiofonico, televisivo, multimediale e tutela*

Sig. Alex Marini
Consigliere Provinciale Trento
*trasmessa tramite posta certificata
all'indirizzo: alexmarini@postecert.it*

Rif. COM/2020/AP

Oggetto: Trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio provinciale durante il periodo elettorale. Riscontro quesito.

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiedono chiarimenti in ordine alla trasmissione in diretta *streaming* o registrata delle sedute del Consiglio provinciale di Trento e della loro pubblicazione sul sito istituzionale.

Al riguardo, appare necessario svolgere alcune considerazioni.

La pertinente normativa di settore (in particolare: legge 31 luglio 1997, n. 249 e legge 22 febbraio 2000, n. 28) non attribuisce a questa Autorità uno specifico potere consultivo *ex ante* in ordine al contenuto delle iniziative di comunicazione diffuse durante i periodi elettorali e/o referendari e nei periodi non interessati dalle campagne elettorali.

Invero la competenza dell'Autorità in materia di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica è incentrata sulla verifica *ex post* della corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari ed attiene inoltre ai mezzi di comunicazione di massa (radio, tv e stampa), anche quando afferisce alle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Come noto, le campagne di comunicazione degli Enti trovano disciplina, durante il periodo elettorale e referendario, nell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle*

operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

In tale periodo, puntualmente e rigorosamente individuato dalla predetta norma, vige dunque il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale, con la sola eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

La *ratio* del divieto risiede nell'esigenza di impedire che le Amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale e/o referendario, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione stessa e dei suoi organi titolari.

Le attività da ricondurre nell'alveo della comunicazione istituzionale sono individuate nella legge 7 giugno 2000, n. 150, che reca la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge medesima sono considerate come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato, finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale".*

Nel caso di specie, in cui il servizio di trasmissione in diretta delle sedute consiliari è affidato ad una emittente televisiva esterna al Consiglio provinciale, si rappresenta che, secondo la prassi interpretativa dell'Autorità, la trasmissione integrale delle sedute degli organi consiliari delle amministrazioni locali non rientra, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale e, pertanto, può avvenire anche nel corso della campagna elettorale. È quindi consentito trasmettere integralmente in diretta o in *streaming*, su canali

televisivi e sul web le riunioni di Consigli provinciali o di altri organi espressione di istituzioni locali, regionali o centrali dello Stato.

Sotto altro profilo, la riproposizione integrale di tali sedute costituisce, a giudizio dell'Autorità, una particolare ipotesi di programmazione informativa e, dunque, non può sottrarsi al rispetto dei principi generali enunciati in materia di informazione dalla legge n. 28 del 2000 (artt. 5 e 11-quater) e nelle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativamente alla campagna elettorale in corso di svolgimento.

Tali norme, nel disciplinare i programmi di informazione trasmessi dalle emittenti locali nel corso della campagna elettorale, dispongono che nel corso di tutte le trasmissioni informative siano garantiti il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità, e la pluralità dei punti di vista e che, quando vengano trattate questioni inerenti la consultazione elettorale e/o referendaria, sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

Tanto premesso, si evidenzia che le considerazioni sopra svolte possono riferirsi esclusivamente alla trasmissione integrale delle sedute dell'Organo consiliare nei quali è rappresentata l'intera compagine politica, sempre che non partecipino alla medesima seduta consiliare soggetti candidati, in quanto risulta evidente il rischio *“di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”*.

Per quanto riguarda la determinazione della decorrenza del divieto di cui all'articolo 9 citato ossia della data di convocazione dei comizi elettorali, si fa presente quanto segue.

Innanzitutto, va premesso che la data di convocazione dei comizi elettorali varia a seconda della natura del singolo procedimento elettorale. Nel caso delle elezioni amministrative comunali e provinciali, e come è orientamento consolidato dell'Autorità, la normativa per le regioni a statuto ordinario (DPR n. 570/1960)¹ può trovare applicazione in tutte quelle ipotesi in cui gli Enti interessati dalle consultazioni elettorali non abbiano provveduto a disciplinare l'aspetto dell'indizione delle elezioni con una disciplina *ad hoc*,

¹ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il *“Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali”* prevede all'articolo 18, primo comma che *“Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori”*, per cui il divieto di comunicazione istituzionale coincide con l'affissione del manifesto da parte dei Sindaci.

stabilendo una diversa decorrenza, quale quella dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali nel Bollettino ufficiale della Regione

Nel caso di specie, nell'ordinamento dell'autonomia speciale della Regione Trentino Alto Adige, la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", disciplina, tra l'altro, le modalità di elezione dei Consigli comunali nonché la composizione. In particolare, il procedimento elettorale prevede all'articolo 219 (Indizione dei comizi elettorali - Pubblicazione del manifesto), al comma 1, che "*Il Presidente della Regione, d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento, e sentito il Presidente della Provincia, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori*". La normativa sembra riaffermare la volontà del legislatore regionale di individuare nella pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del decreto di indizione dei comizi la data di inizio della campagna elettorale, estendendo dunque il periodo elettorale da quarantacinque a sessanta giorni. Tale volontà del legislatore riceve conferma nella previsione del successivo articolo 220 (Protezione di contrassegni tradizionali), il quale stabilisce il termine per il deposito dei "*contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei consigli comunali della provincia*", fissandolo a "*non prima delle ore 8,00 del quarantacinquesimo e non oltre le ore 20,00 del quarantaquattresimo giorno antecedente quello della votazione*" e dell'articolo 242 (Modalità di presentazione delle candidature), il quale al quarto comma prevede che: "*Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12,00 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa*".

Ciò posto, dal complesso delle norme richiamate deriva che la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi non ha valore di pubblicità legale – diversamente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale – e tale assunto trova conferma nella deroga prevista dall'articolo 218², secondo il quale, in caso di contemporaneo svolgimento

² L'articolo 218, rubricato "*Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia*", prevede che "*1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali*

delle elezioni comunali con quelle politiche e/o europee “*la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all'art. 219 non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale*”, a volere significare un’eccezione alla disposizione generale della fissazione della data “*non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione*”, stante la sovrapposizione del procedimento elettorale nazionale con quello locale.

Ne consegue che il divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000 e, più in generale, tutte le disposizioni la cui decorrenza è ancorata all’inizio della campagna elettorale, trovano applicazione a far data dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del decreto di indizione dei comizi comunali.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Vice Direttore

Avv. Giulio Votano

possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all'art. 219 non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240. 4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453”.